

**ENTE PARCO DEL CONERO**  
**Via Peschiera n. 30**  
**60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

N. 11

OGGETTO: “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del Parco del Conero ” – sospensione di un OVS

Data: 20/02/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

**Il Direttore**

Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);  
che le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono attribuite alle Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 7/95);  
che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona;  
che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;  
vista la delibera n. 152/2016 di C.D. di aggiornamento al regolamento per gestione della popolazione di Cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero;

Considerata la missiva pervenuta a questo Ente (ns. Prot. 263/2017) dal comando Carabinieri Forestale del Conero in cui vengono segnalate un complesso di violazioni al Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco da parte del sig. Edoardo Rubini.

Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.103 del 2009 il Sig. Edoardo Rubini veniva inserito nell'albo degli operatori volontari di selezione.

Che con determinazione n. 1/2017 il Sig. Rubini Edoardo veniva autorizzato per l'anno 2017, sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco, ad effettuare le operazioni di prelievo e di controllo della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero in conformità al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero

In particolare dalla nota risulta che il sig. Rubini non ha rispettato il Regolamento per quanto concerne:

art. 9 comma a) Dopo lo sparo per prima cosa l'operatore di selezione deve segnalare, attraverso l'utilizzo di sms al CFS e al OVC: il numero di colpi sparati, il proprio nome e l'altana utilizzata.

art. 9 comma d) La carcassa del cinghiale abbattuto deve essere marcata con apposita fascetta di riconoscimento che verrà fornita dall'Ente Parco. Subito dopo l'applicazione della fascetta l'operatore di selezione deve segnalare, attraverso l'utilizzo di sms al CFS e al OVC: il numero di fascetta posizionata, il sesso e una stima presunta del peso dell'animale abbattuto.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23/02/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determinine del servizio proponente.

IL DIRETTORE  
Dott. Marco Zannini

